

Informativa per la Clientela residente nel territorio:

- Si fa seguito alle Circolari associative in riferimento per segnalare la **proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza deliberato** in conseguenza degli eventi meteorologici rispettivamente verificatisi nei numerosi territori – a livello regionale, provinciale e comunale – come già segnalati e di seguito riportati:

Eccezionale evento meteorologico	OCDPC	Territori interessati
il giorno 18 settembre 2024 e il giorno 23 settembre 2024	Ord. del 22 novembre 2024, n. 1.112	Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della città metropolitana di Firenze Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in provincia di Livorno e di Montecatini in Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in provincia di Pisa
nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024	Ord. del 27 novembre 2024, n. 1.113	Province di Bergamo e di Brescia
nei giorni 17 e 18 ottobre 2024	Ord. del 6 dicembre 2024, n. 1.115	Territorio dei comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della città metropolitana di Firenze, dei comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in provincia di Livorno, dei comuni di Pomarance e di Volterra in provincia di Pisa e dei comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in provincia di Siena
nei giorni 4 e 5 settembre 2024	Ord. del 12 dicembre 2024, n. 1.119	Diversi comuni nelle Province di Vercelli e Torino ¹

Le Ordinanze prevedono per i soggetti titolari di mutui chirografari e ipotecari relativi agli edifici sgombrati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi meteo, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, compatibilmente all'operatività dei medesimi istituti.

La domanda di sospensione potrà essere presentata entro la cessazione dello stato di necessità e dovrà essere assistita da un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante il danno subito dall'immobile e relativo al mutuo/finanziamento per il quale si richiede l'attivazione della sospensione, da inviare al seguente indirizzo PEC: ibmitaliaservizifinanziari@legalmail.it

Essa sarà attivata con decorrenza dalla prima rata utile successiva alla presentazione della richiesta. La sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino a 12 mesi dalla data della richiesta. L'importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione

degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.

Detta restituzione avverrà:

- al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero
- a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
- in unica soluzione contestualmente all'eventuale estinzione anticipata del finanziamento

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.